

Senza categoria

Costi della liquidazione iscritti in apposito fondo

di **Sandro Cerato**

Il documento OIC 5 richiede l'iscrizione dei costi e degli oneri che si prevede saranno sostenuti nell'ambito della liquidazione, al netto dei proventi che si prevede di conseguire, in apposito fondo la cui contropartita è il conto patrimoniale "rettifiche di liquidazione". È questo uno dei principali aspetti che contraddistinguono la procedura di liquidazione di una società di capitali. L'OIC 5 precisa che i costi e gli oneri che devono essere allocati nel relativo fondo riguardano solamente quelli che maturano a partire dall'inizio della liquidazione (momento che coincide con la nomina dei liquidatori) e fino alla chiusura della stessa, fermo restando che i costi maturati prima di tale periodo devono risultare già iscritti nei fondi per rischi ed oneri presenti nei bilanci formati prima dell'inizio della liquidazione. Il principio contabile precisa tuttavia che **non devono essere iscritti nel fondo i costi non conosciuti nell'an o nel quantum**, nonché quelli che non sono associabili alla liquidazione e che non si sono potuti iscrivere prima dell'inizio della stessa (si pensi, ad esempio, ad un premio di produzione rivendicato dai dipendenti di competenza di un esercizio **antecedente alla liquidazione ma non conoscibile**). Nel documento OIC 5 sono elencati a titolo esemplificativo alcuni oneri che devono essere comprese nel fondo in questione, e più precisamente si tratta dei seguenti: **canoni di locazione**, comprese le utenze relative all'immobile, retribuzioni ed altri oneri del personale, compensi professionali, **compenso spettante al liquidatore**, oneri finanziari, spese legali necessarie per la cancellazione della società e imposte previste per tutta la durata della liquidazione. Come anticipato, **l'importo da iscrivere nel fondo è "nettizzato" dei proventi attesi per il periodo della liquidazione**, nel cui ambito sono compresi gli interessi attivi, fitti attivi, dividendi, ecc., con la conseguenza che **l'importo iscritto nel fondo è pari appunto alla differenza netta tra oneri e proventi**.

L'aspetto rilevante riguarda le **modalità di iscrizione e di movimentazione del fondo**, poiché la sua contropartita non è un componente economico, bensì il conto patrimoniale "rettifiche di liquidazione", e nella **nota integrativa di ciascun bilancio intermedio di liquidazione** deve essere indicata una tabella in cui indicare analiticamente:

- nella **prima colonna**, l'importo analitico delle singole voci di costo e dei relativi proventi, la cui somma differenza costituisce l'importo iniziale;
- nella **seconda colonna**, invece, eventuali variazioni dei costi e dei proventi a fronte di nuovi o migliori accertamenti;
- nella **terza colonna**, l'importo dei costi già sostenuti e dei proventi conseguiti, la cui contropartita è l'utilizzo del Fondo;
- nella **quarta colonna**, gli importi residui risultanti alla data di chiusura dell'esercizio.

Si deve quindi evidenziare che all'atto del sostenimento effettivo dell'onere (o del conseguimento del provento) si possono realizzare due ipotesi:

- il **costo sostenuto è più elevato di quello stimato**, nel qual caso nella terza colonna va indicato l'intero importo stanziato;
- il **costo sostenuto è meno elevato di quello stimato**, nel qual caso oltre all'utilizzo del fondo deve essere iscritta una sopravvenienza attiva per la differenza.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso: